

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEL MARCHIO
Angeli del Bello e CONDIZIONI PER IL SUO UTILIZZO

* * *

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno ... (.....) del mese di, in Firenze, presso....., Via n. ..., tra
-, Presidente pro tempore della Fondazione Angeli del Bello con sede in Firenze, via n. ..., C.F. e P. IVA....., di seguito denominata concedente,
- -, Presidente pro tempore della Associazione Angeli del Bello con sede in via n. ..., C.F. e P. IVA....., di seguito denominata licenziataria

premesso che

- La Fondazione Angeli del Bello dichiara di essere titolare del Marchio “Angeli del bello”, come meglio identificato nel Manuale d’Uso Allegato 1, il quale è utilizzato per fini sociali;
- detto marchio è stato registrato al Ministero dello Sviluppo Economico -Ufficio brevetti e marchi della CCIAA di Firenze in data con domanda n. (Allegato 2);

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura privata.

Art.2

La Fondazione Angeli del Bello concede gratuitamente, alle condizioni previste nella presente convenzione, alla Licenziataria, che accetta, l'utilizzo del marchio come sopra rappresentato, per contraddistinguere le attività di volontariato rivolte al decoro urbano che saranno svolte dall'Associazione licenziataria, consentendo espressamente l'uso del marchio nella denominazione sociale per la stessa durata della presente convenzione, permanendo le finalità sociali dell'Associazione con diritto alla sub concessione per abbinamento finalizzato alla raccolta di fondi, intendendosi che in caso di revoca la licenziataria dovrà provvedere tempestivamente alla variazione della denominazione sociale.

Art.3

Il marchio viene concesso per la durata di anni uno (1) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto, con possibilità di proroga per un uguale periodo a seguito di concorde ed espressa volontà delle parti.

Art.4

Entrambi le parti possono recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione scritta entro il 30 Settembre.

Art.5

Il Licenziatario non potrà concedere sub licenze del marchio, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, salvo quanto previsto dal precedente art. 2.

Il Licenziatario s'impegna a non registrare e a non far registrare il marchio del Concedente ed a comunicare tempestivamente eventuale usi di terzi.

Il marchio concesso in licenza è tutelato dalle leggi vigenti nei paesi in cui il marchio stesso è o sarà registrato, o comunque dagli stessi utilizzato.

In caso di cessazione o risoluzione per qualsiasi ragione del presente contratto, nonché lo scioglimento o la cessione dell'Associazione, il Licenziatario cesserà immediatamente qualsiasi uso del marchio, variando o cancellando qualsiasi indicazione sulla propria carta intestata e su ogni altro materiale in cui si faccia riferimento al marchio.

L'utilizzo difforme del logo consente la risoluzione espressa della concessione fatto salvo il diritto della Fondazione a far valere le proprie ragioni in ogni sede,

Art.6

Ogni spesa per la tutela del marchio in uso al Licenziatario sarà a carico dello stesso, salvo deroga espressa.

Art.7

Qualsiasi controversia tra le Parti che faccia riferimento a quanto previsto dal presente contratto verrà devoluta all'esclusiva competenza del giudizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

Art.8

Le spese del presente contratto e quelle relative all'eventuale registrazione del contratto, da effettuarsi solo in caso d'uso, saranno a carico del licenziatario.

Il Concedente
(Giorgio Moretti)

Il Licenziatario
(.....)